



Prot. n. **71/14 C** Reg. P.F.

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Francesco Muzzin

VISTO

L'art. 12, ultimo comma, del R.G.F.

LETTO

quanto pubblicato del Tesserato **Leone Michele (LNL037)** sul sito www.scuolabridgemultimediale.it Bologna (F0030)

CONTESTA

Al Tesserato **Leone Michele (LNL037)** di avere espresso pubblicamente, tramite il sito www.scuolabridgemultimediale.it, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente e del Segretario Generale della Federazione Italiana Gioco Bridge e precisamente: *“Sono state pubblicate le delibere dell'ultimo Consiglio Federale del 4 ottobre - Già iniziata la campagna elettorale: il Presidente ed il Segretario Generale della FIGB in Sicilia, Campagna e Sardegna (viaggio e spese di soggiorno a carico dei bridgisti)”*

con ciò violando l'art. 1 del R.G.F. ,

con l'aggravante della recidiva

INFORMA

l'incolpato che potrà fornire le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento del presente atto, direttamente o tramite difensore munito di procura; che può prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia, nonché produrre memorie ed indicare persone a conoscenza dei fatti

INVITA

l'incolpato ad indicare un indirizzo di posta elettronica o di telefax presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio avvertendolo che, in mancanza, tutte le successive comunicazioni saranno validamente eseguite presso la società di appartenenza, utilizzando i mezzi di cui sopra.

Milano, 5 novembre 2014

Il Procuratore Federale Aggiunto
Avv. Francesco Muzzin



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 - 20146 Milano

☎ +39 02 70003333

☎ +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

segreteria Giustizia Sportiva

f.natale@federbridge.it



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



Prot. n. **71/14 DCiG** Reg. P.F.

**UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE
DECRETO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO**

Il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Francesco Muzzin,

Letti

gli atti del procedimento disciplinare promosso nei confronti del Tesserato **Leone Michele (LNL037)** in ordine a quanto dallo stesso pubblicato sul sito internet www.scuolabridgemultimediale.it

Incolpato

della violazione dell'art. 1 R.G.F. per aver espresso pubblicamente, tramite il sito www.scuolabridgemultimediale.it, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente e del Segretario Generale della Federazione Italiana Gioco Bridge e precisamente: *“Sono state pubblicate le delibere dell’ultimo Consiglio Federale del 4 ottobre - Già iniziata la campagna elettorale: il Presidente ed il Segretario Generale della FIGB in Sicilia, Campagna e Sardegna (viaggio e spese di soggiorno a carico dei bridgisti)”*

con l’aggravante della recidiva

Rilevato

che l’incolpato ha fatto pervenire giustificazioni che non si ritiene possano essere condivise

Visto l'art. 13 del R.G.F.

Dispone

la citazione a giudizio del predetto Tesserato davanti al Giudice Arbitro Nazionale, per l'udienza che lo stesso terrà presso i locali della F.I.G.B., siti in Milano, Via G. Washington 33, **il giorno 13 dicembre 2014, alle ore 10,00**, per rispondere della violazione come sopra specificata.

Indica

Quali testimoni il Tesserato Matteo Baldi (BLT003), il Presidente della FIGB Giovanni Medugno, il Segretario Generale della FIGB Francesco Conforti,

Avvisa

l’incolpato che potrà nominare un difensore, prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia, nonché, fino a tre giorni prima dell'udienza, produrre memorie ed indicare testi **(che dovranno essere citati a sua cura, con l’avvertenza che non è necessario presentarsi presso i locali della FIGB, ma è sufficiente fornire la mera disponibilità telefonica).**

Manda

alla Segreteria della F.I.G.B. di comunicare copia del presente decreto per conoscenza al Presidente dell’associazione di appartenenza dell’incolpato, nonché ai testi di cui sopra **(con l’avvertenza che non è necessario presentarsi presso i locali della FIGB, ma è sufficiente fornire la mera disponibilità telefonica).**

Milano, 18 novembre 2014

Il Procuratore Federale Aggiunto
Avv. Francesco Muzzin



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

☎ +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

segreteria Giustizia Sportiva

f.natale@federbridge.it



AL GIUDICE ARBITRO NAZIONALE

Oggetto: Prot. N- 71/14 Reg. P.F.

Io sottoscritto Paolo Uggeri, difensore del Tesserato Michele Leone come da procura agli atti, espongo quanto segue.

Dall'esame degli atti del procedimento risulta che la Procura Federale abbia iniziato l'azione disciplinare d'ufficio, su segnalazione dello stesso Procuratore Federale Aggiunto che ha successivamente provveduto a redigere la contestazione e la successiva citazione in giudizio.

Spiace notare l'oggetto indicato nell'email (presente negli atti) con cui il Procuratore Federale Aggiunto segnalava l'accaduto al Procuratore Federale: "Leone di nuovo": quel "*di nuovo*" è un evidente segno almeno di una non serena predisposizione d'animo nei confronti del Tesserato Michele Leone.

Anche l'atto di contestazione e la successiva citazione in giudizio evidenziano un particolare accanimento nei confronti del tesserato Michele Leone: segnalo infatti che la Procura Federale non ha esitato ad alterare la frase contestata, in particolare aggiungendo arbitrariamente una sottolineatura alle parole "viaggio e spese di soggiorno a carico dei bridgisti" e riportandole in grassetto, sottolineatura e grassetto presenti negli atti di contestazione e di citazione e assolutamente non esistenti sul sito, come evidenziato dalla documentazione prodotta dalla stessa Procura.

Sul punto appare pacifico che quando si riporta virgolettando una frase di terzi non è consentito alterarne in alcun modo il contenuto, nemmeno nella forma grafica.

Invito pertanto il Giudice Arbitro Nazionale a non aprire il dibattimento e a prosciogliere Michele Leone dalla contestazione formulata sulla base di una frase il cui contenuto è stato arbitrariamente e volutamente alterato dalla Procura Federale.

Ove invece il Giudice Arbitro Nazionale intenda aprire il dibattimento, nel merito della vicenda ho letto e riletto quanto pubblicato dal Tesserato Michele Leone e proprio non riesco a ravvisare quali siano i giudizi e i rilievi ritenuti lesivi della reputazione del Presidente e del Segretario Generale della Federazione Italiana Gioco Bridge; infatti:

- che il presidente e il Segretario Generale della FIGB si siano recati in Sicilia, Campania e Sardegna è fatto notorio e incontrovertibile;
- che il viaggio e le spese di soggiorno siano state rimborsate dalla FIGB (e pertanto indirettamente dai bridgisti) è previsto dal vigente Disciplinare Trasferte FIGB;
- che la finalità delle trasferte fosse anche quella di creare un clima favorevole alla rielezione del Presidente è pensiero comune e così diffuso tra tutti gli iscritti alla FIGB da poter essere classificato come fatto notorio.

A tale proposito segnalo di avere incontrato in Sardegna, a Tonara, in occasione di un torneo, un presidente di una associazione sarda, che mi comunicò la prossima partecipazione del Presidente e del Segretario Generale alla elezione del Presidente del ricostituendo Comitato Regionale Sardo e che ridacchiando commentò “ questi vengono a fare propaganda elettorale”.

La spesa per tale inconsueta trasferta appare non opportuna in relazione alla scarsa rilevanza istituzionale dell'evento, alla crisi economica che attanaglia la Nazione e allo stato delle finanze della FIGB.

Il succinto commento del Tesserato Leone a tali spese ben si inquadra nel corretto esercizio del diritto di critica e non è in alcun modo lesivo della

reputazione del Presidente e del Segretario Generale della FIGB; anzi, a ben vedere, se davvero vi è stata lesione della reputazione del Presidente e del Segretario Generale, tale lesione sarebbe ascrivibile alla effettuazione di una spesa inopportuna e non certamente alle considerazioni espresse dal Tesserato Leone.

Se il Re è nudo, la colpa della nudità non è certamente imputabile al fanciullo che lo dichiara pubblicamente!

A tale proposito dall'esame degli atti del procedimento non risulta che i soggetti la cui reputazione sarebbe stata lesa abbiano presentato un esposto alla Procura Federale, prova principe (anche se indiretta) della assoluta inesistenza della asserita lesione.

La Procura ora indica come propri testimoni proprio quel Presidente e quel Segretario Generale le cui reputazioni sarebbero state lese: cosa debbano testimoniare tali Signori proprio non si capisce, visto che il Tesserato Michele Leone non contesta la pubblicazione della frase incriminata (sia pure con diversa forma grafica); tuttavia visto che la Procura Federale ha ritenuto opportuno convocare tali Signori, si invita il Giudice Arbitro Nazionale a chiedere loro cosa sono andati a fare, ad esempio, in Sardegna, quanto tempo è durata l'assemblea regionale sarda, se è vero che sono andati a festeggiare il decimo anniversario della costituzione di una Associazione Sportiva sarda e quanto è costata complessivamente la loro trasferta alla FIGB.

Concludo chiedendo il pieno proscioglimento del Tesserato Michele Leone.

Varese, 10 dicembre 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Leone', written in a cursive style.



Il GAN Avv. Tommaso Toniolo

nel procedimento n.71 /14 Reg. P.F. contro il tesserato Leone Michele (LNL037) in ordine a quanto dallo stesso pubblicato sul sito internet www.scuolabridgemultimediale.it

Incolpato

della violazione dell'art. 1 R.G.F. per aver espresso pubblicamente, tramite il sito di cui sopra, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente e del Segretario Generale della Federazione Italiana Gioco Bridge e precisamente: *"omissis - Già iniziata la campagna elettorale: il Presidente ed il Segretario Generale della FIGB in Sicilia, Campagna e Sardegna (viaggio e spese di soggiorno a carico dei bridgisti)"* con l'aggravante della recidiva

ha pronunciato la seguente decisione:

fatto:

con atto 5/11/14 la Procura Federale ha contestato al tesserato Leone Michele l'addebito di cui sopra, e, ritenute non condivisibili le argomentazioni difensive pervenute, ha disposto la sua citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l'udienza del 13 /12/14, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione in atti e sono stati sentiti l'incolpato, presente, ed il suo difensore.

Il P.F. ha concluso chiedendo tre mesi di sospensione.

All'esito, il GAN si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 17/3 co. RGF:

motivi:

La frase, la cui pubblicazione è stata contestata contestata dalla Procura Federale come lesiva della reputazione di Presidente e Segretario Generale, ha avuto quale forma di espressione quella di un "banner" (striscia) apparso tra i titoli della pagina di apertura del sito Internet gestito dal tesserato Leone.

Compito del Giudice, in questo caso, è valutare e decidere se il diritto di cronaca, unitamente a quello di critica, risponda, nelle modalità concrete di esercizio, ai criteri stabiliti in materia dalla Giustizia Ordinaria (quale



riferimento generale) pur considerato il necessario rispetto del vincolo associativo che lega il tesserato, volontariamente partecipe ad un consenso. Preliminarmente, vi è da osservare che dimensioni e collocazione della notizia –perché, in fin dei conti, di tale si tratta, seppure “condita” dall’ipotesi di un più o meno nascosto fine elettorale dell’iniziativa- appaiono al lettore di non particolare enfasi o voluta visibilità.

Accertato che la notizia è vera (primo carattere richiesto) e che la pubblicazione della stessa pare rispettare anche il criterio dell’interesse (per gli associati) a conoscerla, bisogna stabilire se le modalità di esternazione superino o meno il principio di continenza, violato il quale la cronaca/critica diventa offensiva e, come tale, ingiustificata e punibile.

Fatte queste doverose premesse, ritiene questo Giudice che :

indubbio, e incontestato, il carattere istituzionale della trasferta, anche da parte del commentatore, che pare metterne in dubbio solo l’opportunità (si trattava comunque dell’istituzione del Comitato Regionale della Sardegna, avvenimento certo non secondario, oltre ad altri eventi associativi) l’affermazione che i relativi costi siano stati, in definitiva, a carico dei tesserati è da considerare solo un “memento” ai destinatari, essendo pacifico che le spese sono regolamentata da un apposito disciplinare, valido per tutti i soggetti che appartengano ad organi federali, come pure agli atleti in casi specifici, ecc.;

l’intitolazione relativa a supposti scopi di campagna elettorale, che –come fatto notare dal Giudice al Leone in sede di udienza, e da questi almeno apparentemente ammesso, avrebbe potuto essere chiusa con un semplice punto di domanda, così da trasformarne in un istante portata ed effetti- non si ritiene superi i limiti di continenza, stando nella normalità delle cose che la



visibilità conseguente alla partecipazione ad eventi (ma ciò succede in tutti i consessi) si traduca in un'immagine di disponibilità verso le istanze del promotore dell'evento.

Ma ciò, si ripete, appartiene all'ordine naturale, come lo può essere la capillare presenza dei politici nelle più disparate occasioni, o, con esempio più vicino alla nostra realtà, come se il Presidente della Federcalcio dovesse avere fini "nascosti" nel partecipare ad una mostra dedicata ai grandi di quello sport.

Altrettanto naturale, e lecito, di conseguenza, è il ritenere –e, nel caso odierno, il cronista esterna, in modo tutto sommato asettico, anche se evidentemente critico, il proprio pensiero sul punto- che la partecipazione ad un evento dimostri un'attività di presenza e vicinanza che, in altre occasioni, potrà essere ricordata e portata a supporto di quanto fatto (democraticamente libero, il dissenziente, di esporre, nei dovuti modi, la propria opinione).

In definitiva, questo Giudice ritiene che dalla frase incriminata non siano estrapolabili accuse di distrazione di somme a scopi personali, e che si rimanga quindi, nella fattispecie, nei limiti del diritto di cronaca e critica, costituzionalmente garantiti.

P.Q.M.

proscioglie il tesserato Leone Michele dall'inculpazione ascrittagli.

Milano-Vicenza, lì 23 dicembre 2014

Il Giudice Arbitro Nazionale